



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 16 febbraio 2022
(OR. en)**

**2021/0009 (COD)
LEX 2144**

**PE-CONS 78/1/21
REV 1**

**JAI 1245
DATAPROTECT 262
COPEN 404
FREMP 266
CODEC 1479**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/41/UE
PER QUANTO RIGUARDA L'ALLINEAMENTO ALLE NORME DELL'UNIONE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

DIRETTIVA (UE) 2022/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2022

**che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme
dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 gennaio 2022.

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la Commissione è tenuta a riesaminare gli atti giuridici adottati dall'Unione, diversi da tale direttiva, che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Il fine di tale riesame è di valutare la necessità di allineare tali atti giuridici alla direttiva e di formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva. A seguito di tale riesame la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² è stata individuata come uno degli atti giuridici da modificare.

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

² Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

- (2) Il trattamento dei dati personali a norma della direttiva 2014/41/UE comporta il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti per le finalità di cui all'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai fini di coerenza e di un'efficace protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali a norma della direttiva 2014/41/UE dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680, ove si applichi tale ultima direttiva. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/41/UE, ove non si applichi la direttiva (UE) 2016/680, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 marzo 2021.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/41/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 1
Modifica della direttiva 2014/41/UE

L'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE è soppresso.

Articolo 2
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente